La Pesca Marittima



AGENDA

- ➤IL MARE COME RISORSA LA SITUAZIONE ATTUALE
- > RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI
- ➤ATTIVITA' DI CONTROLLO IL RUOLO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
- >TRACCIABILITA' ED ETICHETTATURA


IL MARE COME RISORSA – LA PESCA -

La pesca è un'attività che ha accompagnato l'evoluzione dell'uomo.

Pesci e molluschi marini erano già componenti importanti della dieta dell'uomo di Neanderthal oltre 150.000 anni fa.

Già a partire da 10.000 anni fa si sono sviluppate pratiche di pesca vera e propria, con di attrezzi o con l'ausilio di imbarcazioni. Da allora l'intensità di pesca è cresciuta in maniera progressiva

Nella seconda metà del'800 il naturalista T. H. Huxley, dichiarava <u>l'inesauribilità delle</u> <u>risorse</u> ittiche e quindi le grandi possibilità di sfruttamento da parte dell'uomo




LA SITUAZIONE ATTUALE

- > L'alimentazione di oltre un miliardo di persone dipende prevalentemente dai prodotti della pesca e dell'acquacoltura
- > Produzione ittica mondiale: circa 150 milioni di tonnellate nel 2010 (FAO)
- > Maggiori paesi produttori: Cina, Indonesia, Giappone, Stati Uniti, India Perù, Cile.
- > Produzione in Italia: circa 600 mila tonnellate annue




World fishery production



L'ACQUACOLTURA


Produzione mondiale 1990: 13 milioni di tonnellate 1998: 30 milioni di tonnellate 2010: 60 milioni di tonnellate



In Italia
1985: 157 mila tonnellate
2006: 250 mila tonnellate
(di cui 178 mila di
molluschi)



Sovrapesca (overfishing)



Illegal, unreported, unregolated fishing



Studi effettuati sulla pesca IUU hanno stimato che la perdita economica annua si attesta su valori compresi tra i 10 ed i 23,5 miliardi di dollari, pari a valori compresi tra 11 e 26 milioni di tonnellate di prodotto, pescato illegalmente.



Estimating the Worldwide Extent of Illegal Fishing, Marine Resources Assessment Group (MRAG) and Fisheries Ecosystems Restoration Research, Fisheries Centre, University of British Columbia, 2008

Capacità flotta europea

EU fishing fleet capacity by length category (2015)

		_		S	
	Length	Number of vessels	Gross tonnage	Engine power in kW	Average age
	< 12	72 301	182 989	2 603 689	25
-	12 - 24	9 998	399 193	1 830 772	24
Net	> 24	2 855	1 041 399	2 035 719	19
	TOTAL	85 154	1 623 581	6 470 180	22.6

Catture in Europa

Total EU catches in fishing areas (2013)


(volume in tonnes live weight and percentage of total)

11 152	0.2%
12 569	0.3%
44 869	0.9%
65 196	1.3%
125 491	2.6%
187 815	3.9%
379 677	7.8%
413 841	8.5 %
3 600 950	74.4%
	413 841 379 677 187 815 125 491 65 196 44 869 12 569

Importazioni in Europa

Trade of fisheries and aquaculture products between the European Union and third countries - Main suppliers (2014)

(value in thousands of EUR and percentage of total)



Le fonti normative nazionali:

Codice della Navigazione e Regolamento;

- Definizione di pesca marittima
- Classificazione
- 3. Riserva di pesca
- 4. Competenza A.M.



Art. 219 Cod. Nav.

"è considerata pesca marittima, oltre quella che esercita nel mare, la pesca nell'ambito del demanio marittimo."

Cfr art 28 Cod. Nav. "fanno parte del demanio marittimo ... le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini salmastri che comunicano con il mare ed i canali navigabili ad uso marittimo."

Categorie della Pesca

Art. 220 Cod. Nav. e 408 Reg. Cod. Nav.

- Pesca Costiera locale
 Entro 6 miglia dalla costa nazionale, estensibile fino a 12 miglia
- Pesca Costiera ravvicinata
 in Adriatico o entro 40 miglia dalla costa
- Pesca Mediterranea o d'altura entro gli stretti di Gibilterra, Dardanelli e Suez
- Pesca Oceanica oltre gli stretti

Diritto del mare

Art. 221 Cod. Nav.

La pesca nel <u>mare territoriale</u> è riservata ai cittadini italiani ed alle navi da pesca nazio salvo speciali convenzioni internazionali;

Sulla sovranità dello Stato costiero nelle acque terri cfr Art. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritte del mare (UNCLOS) fatta a Montego Bay nel 1982.

Competenze

Art. 223 Cod. Nav.

All'applicazione delle norme del Codice della Navigazione e delle altre Leggi o Regolamenti materi di pesca marittima provvede l'Amministrazio della Marina Mercantile, salve le particolari attribuzioni riservate ad altre Amministrazioni.

Le Autorità Marittime locali vigilano sull'esercizio della pesca, anche in rapporto alle esigenze di navigazione.

In materia di competenza sulle attività di vigilanza e contr della pesca marittima cfr art. 22 del Dlgs 04/2012.

Le fonti normative nazionali:

DPR 2 ottobre 1968 n. 1639 - "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima."

- Classificazione unità da pesca
- Definizione prodotti della pesca
- Pesca scientifica

Categorie di Navi per la Pesca Professionale

Art. 8 del DPR 1639/1968

- I Categoria navi idonee alla pesca oltre gli stretti o oceanica;
- Il Categorianavi idonee alla pesca mediterranea o d'altura;
- III Categorianavi idonee alla pesca costiera ravvicinata;
- IV Categorianavi idonee alla pesca costiera locale;
- V Categorianavi e galleggianti destinati al servizio di impianti di pesca;
- VI Categorianavi destinate al servizio di una flottiglia di pesca per attività complementari (conservazione, trasformazione, ecc.);

Art. 2 DPR 1639/1968

"Sono prodotti della pesca gli organismi viventi non, animali o vegetali, eduli e non eduli, catturati nelle acque indicate nell'art. 1"

Definizioni

Pesca Scientifica: è l'attività diretta a scopi studio, ricerca, sperimentazione, come disciplina dal DPR 2 ottobre 1968, n. 1639;

Le fonti normative nazionali:

DPCM 27 febbraio 2013, n. 105.

Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF).

- Dipartimenti e direzioni generali (PEMAC);
- Dipendenza delle CCPP;
- Il Reparto Pesca Marittima delle CCPP (DLgs 100/2005);

Le fonti normative nazionali:

Dlgs 26 maggio 2004, n. 153 Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima.

- Licenza di pesca;
- 2. Registro dei pescatori marittimi;
- Registro imprese di pesca;

Le fonti normative nazionali:

Dlgs 9 gennaio 2012 n. 04 riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura.

- Definizioni di pesca professionale e non;
- 2. Sanzioni;
- 3. Controllo sulla pesca marittima;

NOVITA'

Legge 28 luglio 2016, n. 154 (entrata in vigore il 25 agosto 2016)

 Articolo 39 "Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura"

Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di pesca ed acquacoltura 154/2016)

- Tra le novità più importanti, si segnala la depenalizzazione della pesca/commercializzazione/somministrazione di prodotto ittico sottomisura (c.d. "novellame"); questa condotta illecita, secondo le nuove regole, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 e 75.000 euro.
- La sanzione è raddoppiata nel caso in cui la violazione abbia come oggetto le specie ittiche tonno rosso e pesce spada. Inasprite le sanzioni per la pesca sportiva nel cas cattura giornaliera di prodotto eccedente i 5 kg. Infatti, i nuovi importi partono da un minimo di 500 euro fino ad arrivare a un massimo di 50.000 euro. Anche in questo ca è previsto un raddoppio della sanzione qualora la violazione riguardi tonno rosso o pesce spada.
- L'applicazione delle predette sanzioni è comunque effettuata secondo criteri di proporzionalità. Infatti, la nuova legge ha introdotto degli scaglioni di peso del pescato, in modo da commisurare l'importo da pagare alla gravità dell'infrazione. Le nuove norme colpiscono anche i commercianti che acquistino prodotti della pesca sportiva: è prevista la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da 5 a giorni lavorativi a carico del trasgressore.
- Sospensione della licenza di pesca da 3 a 6 mesi (e in caso di recidiva, la revoca) a carico del titolare dell'impresa di pesca qualora le violazioni (reato contravvenzionale art. 7 D.L.vo 4/2012) abbiano ad oggetto tonno rosso e pesce spada.

Competenze

Art. 22 del Dlgs 04/2012 - Vigilanza e controllo

- 2. il MIPAAF si avvale del **Corpo delle capitanerie d porto**, quale Centro di controllo nazionale dell pesca (CCNP).
 - 3. L'attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonch l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sot la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autori marittima, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di PS.

Competenze

7. Gli incaricati del controllo sulla pesca marittima possono accedere in ogni momento presso le navi, galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi d deposito e di vendita, commercializzazionæ somministrazione e presso i mezzi di trasporto d prodotti della pesca, <u>al fine di accertare</u> l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca.

Definizioni

Pesca Professionale (art. 2 del Dlgs 04/2012):

è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a borda alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla

messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della

oesca.

Definizioni

Pesca Professionale:



Nonché:


- a) Le attività di "pesca-turismo" consente di portare a bordo dell'imbarcazione da pesca turisti e mostrare l'attività di pesca professionale escursioni della costa)
- b) Le attività di "ittiturismo" (l'insieme dei servizi turistici offerti dai pescatori sulla terra ferma, quali l'ospitalità in case di pescatori ed in borghi marinari. Elemento importante dell'ittiturismo è la ristorazione base di pesca locale possibilmente a cura degli stessi pescatori all'interno delle loro comunità.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2135 de codice civile, l'acquacoltura e' l'attivita' economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o mari



Definizioni

Pesca non professionale (art. 6 del Dlgs 04/2012): è la pesca che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistic sportivi e scientifici.



Normativa Europea:

- □ Reg (CE) n. 2371/2002 Politica comune della pesca;
- Reg (CE) n. 2244/03 controllo satellitare dei motopes
- Reg (CE) n. 2807/03 sul giornale di pesca;
- Reg (CE) n. 1967/06 sfruttamento sostenibile delle ris nel Mediterraneo;
- Reg (CE) n. 520/07 conservazione per taluni stock;
- Reg (CE) n. 1005/08 pesca IUU (Ilegal, Unreported a Unregulated);

- Reg (CE) n. 517/08 sulle dimensioni delle maglie delle re
- □ Reg (CE) n. 1010/09 applicazione del Reg1005/08;
- Reg (CE) n. 1224/09 sul regime di controllo comunitario;
- Reg (CE) n. 43/09 sulle modalità di pesca di alcuni ittici;
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 404/2011 dell'8 apri 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009, modificato dal Reg. di esecuzione (U 1962/2015;
- Regolamento (UE) n. 1380/2013 (nuova politica com della pesca)

Nuova PCP



REGOLAMENTO (UE) N. 1380/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio

PCP

- La PCP consiste in una serie di norme per la gestione delle flotte pescherecce europee e la conservazione degli stock ittici. Il suo obiettivo è gestire una risorsa comune, dando a tutte le flotte europee un accesso paritario alle acque dell'UE e permettendo ai pescatori di competere in modo equo.
- Gli stock ittici possono ricostituirsi, ma sono limitati e in alcur casi sono oggetto di sovrasfruttamento. Di conseguenza, i paesi UE hanno preso delle misure per garantire che l'indust europea della pesca sia sostenibile e non minacci nel lungo termine le dimensioni e la produttività della popolazione ittica
- La PCP è stata introdotta per la prima volta negli anni 70 e aggiornata a più riprese. L'ultimo aggiornamento è entrato in vigore il 1º gennaio 2014.

PCP

- La PCP mira a garantire che la pesca e l'acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ecologico, economico e sociale che rappresentino una fonte di alimenti sani per i cittadini dell'UE. L'obiettivo è promuovere un'industria ittica dinamica garantire alle comunità di pescatori un tenore di vita adeguato.
- Sebbene sia importante massimizzare le catture, occorre po dei limiti. È necessario garantire che le pratiche di pesca nor impediscano ai pesci di riprodursi. L'attuale politica impone o fissare per il periodo 2015-2020 dei limiti di cattura sostenibili che assicurino nel lungo termine la conservazione degli stock ittici.


Obiettivi comunitari

- Controllo dello sforzo di pesca
- Gestione comune delle risorse
- Tutela del consumatore

Compiti delle Capitanerie di Porto


- Attività amministrativa in senso stretto
- Attività di vigilanza e controllo sulla filiera ittica
- Sicurezza della Navigazione delle unità da pesca

VESSEL MONITORING SYSTEINS VMS



VESSEL MONITORING SYSTEINS VMS

"che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite"



VESSEL MONITORING SYSTEINS VMS





VMS Vessel Monitoring System





OBIETTIVI:

- Localizzazione satellitare in tempo reale delle unità da pesca (≥ 12/15 metri);
- Vigilanza sullo sforzo di pesca per la tutela delle risorse ittiche;



VESSEL MONITORING SYSTEM

VMS

Reg. (CE) 1224/2009

Reg. (CE) n. 404/201(modificato dal Reg. di esecuzione (UE) 1962/2015)



Ogni peschereccio di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ha installato a bordo un dispositivo funzionante che consenta la localizzazione e identificazione automatiche del peschereccio da parte del sistema di controllo dei pescherecci grazie alla trasmissione a intervalli regolari di dati relativi alla sua posizione.

Gli Stati membri possono esentare i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri battenti la loro bandiera dall'obbligo di dotarsi di un sistema di controllo dei pescherecci se:

- -operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera;
- o non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

V.M.S. (Vessel Monitoring System)





- Gli Stati membri gestiscono i Centri di controllo della pes (CCP).
- 2. Il CCP di ciascuno Stato membro sorveglia:
 - a) i pescherecci battenti bandiera dello Stato membro stesso, prescindere dalle acque in cui operano o dal porto in cu sostano;
 - b) i pescherecci comunitari battenti bandiera di un altro se membro e
 - c) i pescherecci di paesi terzi, per tutto il tempo in cui si trovan nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione de rispettivo Stato membro.
- 3. Più Stati membri possono gestire un CCP comune.

C.C.N.P. (Centro di Controllo Nazionale della Peso

- Ricezione, decodifica e rappresentazione grafica dei segnali satellitari emessi dalle "blue boxes" installate su motopescherecciottoposti al S.C.P. (Sistema Controllo Pesca);
- Valutazione delle tracce e degli elementi ricevuti, al fine di determinare se un'unità abbia operato illegalmente, ir relazione ai limiti di navigazione e di pesca;
- Attivazione e/o segnalazione per gli atti dovuti di polizia Giudiziaria e Polizia Amministrativa, a seguito dell'intervenuta conoscenza di una fattispecie illecita presunta;
- Produzione periodica ed occasionale di dati statistici favore della Direzione Generale della Pesca e, per il suo tramite, dei competenti Organi Comunitari;

Regime Sanzionator (i.O. n. 4/2012 modificato dalla L. n. 154/2016

Art. 10

m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomessoalterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale [...];

Art. 11

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti [...] lettera m) [...] è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

Controllo della commercializzazione

□ Tracciabilità




Tracciabilità

«Tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.»

(Reg (CE) 1224/2009, art. 58)

La **partita** è il quantitativo di prodotti della pesca o acquacoltura di una stessa specie, presentazione e zona geografica di provenienza e dello stesso peschereccio o unità di produzione in acquacoltura.

Tracciabilità









Tracciabilità di ogni partita Documento di trasporto

PESATURA ALLO SBARCO

- Deve aver luogo allo sbarco prima che i prodotti della pesca siano immagazzinati, trasportati o vendut
- Il C.te del M/p o un suo delegato, se ha proceduto a sbarcare il pescato per le successive operazioni di pesatura allo sbarco, ha l'obbligo di compilare, prima di prendere il mare, la dichiarazione di sbarco



PESATURA SUCCESSIVA ALLO SBARCO

I SOGGETTI RESPONSABILI DELLA PRIMA
IMMISSIONE SUL MERCATO DEI PRODOTTI ITTICI
PESANO NUOVAMENTE IL PRODOTTO CON
SISTEMI DI PESATURA CERTIFICATI E DEVONO
COMPILARE I DOCUMENTI PREVISTI (DOCUMENTO
DI TRASPORTO, NOTA DI VENDITA,
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE IN CARICO) ED
OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'


Infatti ...

- Gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o gli altri organismi o persone responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti ittici in uno stato membro sono responsabili dell'accuratezza dell'operazione di pesatura a meno che questa non sia stata fatta a bordo di un peschereccio
- I <u>risultat</u>i della pesatura so<u>no utiliz</u>zati per compilare le dichiarazioni di sbarco, il documento di trasporto, le note di vendita e le dichiarazioni di assunzione in carico
- I documenti trasmessi elettronicamente individuano in me puntuale il soggetto cui attribuire le trasmissioni e, quindi la consequenziale responsabilità

Acesso al sistema e ricerca tramite numero UE



Ricerca per comparazione tra la nota di vendita e il prodotto sbarcato



Ingiustificate differenze di peso costituiranno motivo rilievo e di approfondimento da parte dell'AM



Suddivisione in partite

- Tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura catturati o raccolti per poter essere commercializzati devono essere suddivisi in PARTITE prima della prima vendita
- Ad ogni partita viene attribuito un codice composto dal numero UE de peschereccio/i, ovvero del sito di acquacoltura; data dello sbarco; nonché numero progressivo per anr solare riferito alla partita (es. numero UE peschereccio/data/numero progressivo ITA000012345/15.01.2016/29)

CITTA' DI PESCARA

Mercato Ittico all'Ingrosso

n. 178

Asta: BIANCA - n.593 Data: 22/05/2015

M/P: Nome Motop - ITA0000000000 *** PRODUTTORE DI TEST SRL ***

Indirizzo, n. civico, 6512x, Pescara, P Metodo prod.: PESCATO del 21/05/2015 Metodo cat.: SDN - Sciabica danese Zona cat.: 37.2.1 - Med/Adriatico

ANE - ALICI O ACCIUGHE - 3 Engraulis encrasicolus

Presentazione: WHL Freschezza: E Destinazione: HCN Stato: FRE Tipo imballo: Cassa Polistirolo 5

> Peso lordo (kg): 6,70 Peso netto (kg): 6,20

Acquirente:

928 2

NB: Da consumarsi previo risanamento. Conservare ad una temperatura da 0 a +2C.

Partita: ITA0000000000/21.05.2015/0003



SCARICA L'APP EFISH PER LA TRACCIABILITA'
www.e-fish.pescara.it/app.html

PARTITA

Un quantitativo di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di una determinata specie, della stessa presentazione, proveniente dalla stessa pertinente zona geografica e dallo stesso peschereccio, o gruppi di pescherecci, o dallo stesso sito di acquacoltura.

TRACCIABILITÀ E CONTROLLO L'ETICHETTATURA

NORMATIVA COMUNITARIA DI RIFERIMENTO

- Reg. (CE) 2406/96 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca;
- Reg. (UE) n. 1169/2011 etichettatura dei prodotti alimentari
- Reg. (UE) N. 1379/2013 commercio delle specie ittiche

TRACCIABILITÀ E CONTROLLO L'ETICHETTATURA

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

- □ (D.Lgs 109/92 Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) SUPERATO
- □ (Decreto 27 marzo 2002 Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo) SUPERATO
- DM 10 novembre 2011 attuazione delle norme sul regir comunitario di controllo sulla pesca;
- Con l'art. 10, lettera z) del D.L.vo n. 4/2012 modificato dalla legge n. 154/2016, si ha il sostanziale superamento del DM 2002, D.L.vo 109 e Reg. CE 178/2002 D.L.vo 190/2006.
- Il Capo del Compartimento è autorità competente a ricevere rapporto ex art. 17 legge 689/1981.

Art. 10 D.L.vo 4/2012

- Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e' fatto divieto di [...]
- z) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio;

Art. 12 D.L.vo 4/2012

comma 4

□ Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera z), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.

Reg 1379/2013

Articolo 35 Informazioni obbligatorie

1. Fatto salvo il regolamento (UE) n. 1169/2011, i prodotti o pesca e dell'acquacolturadi cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'allegato I del presente regolamento commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine e dal loro metodo commercializzazione possono essere offerti per la **vendita al consumatore finale o a una collettività** solo a condizione che contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino:

- a) la denominazione commerciale della specie e il suo no scientifico;
- b) il **metodo di produzione**, in particolare mediante i termi "...pescato..." o "...pescato in acque dolci..." o "...allevato...",
- c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci, come previsto nella prima colonna dell'allegato III del presente regolamento;
- d) se il prodotto è stato scongelato;
- e) il termine minimo di conservazione, se appropriato.

Si applica a:

- Pesci vivi freschi o refrigerati e congelati;
- Filetti di pesce ed carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati;
- Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce, atti all'alimentazione umana;



Crostacei, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi salati o in salamoia; farine e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana;





Molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquati diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, fresch refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia farine e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, a all'alimentazione umana;

denominazione commerciale

Clupeiformes	Clupeidae	Clupea harengus	Aringa
Clupeiformes	Clupeidae	Sardina pilchardus	Sardina (adulti) Bianchetto (novellame)
Perciformes	Moronidae	Dicentrarchus labrax	Spigola o Branzino
Perciformes	Scombridae	Thunnus albacares	Tonno a pinne gialle
Perciformes	Scombridae	Thunnus obesus	Tonno obeso
Perciformes	Scombridae	Thunnus thynnus	Tonno o Tonno rosso
Mytiloida	Mytilidae	Mytilus galloprovincialis	Cozza o Mitilo
Gadiformes	Gadidae	Gadus macrocephalus	Baccalà (se salato e stagionato)
Gadiformes	Gadidae	Gadus morhua	Stoccafisso (se essiccato)

DENOMINAZIONE SCIENTIFICA

La **nomenclatura binomiale** è la convenzione utilizzata sistematica per conferire il nome ad una specie biologicali nome scientifico di una specie viene coniato dalla combinazione di due nomi:

il nome del genere a cui appartiene la specie e il nome proprio della specie.

DENOMINAZIONE SCIENTIFICA

Triglia di scoglio

Mullus

Genere

DM 21/01/2008 MIPAAF

surmuletus

specie

METODO DI CATTURA:

- PESCATO;
- PESCATO IN ACQUE DOLCI;
- ALLEVATO;

ZONA DI CATTURA:

- se pescato in mare: Atlantico nord-occidental
 Mar Mediterraneo o la zona FAO, etc...;
- se pescato in acque dolci o allevato: Italia,
 Spagna, Grecia etc...;

Zone di cattura	Definizione della zona (1)	
Atlantico nord-occidentale	Zona FAO n. 21	
Atlantico nord-orientale (2)	Zona FAO n. 27	
Mar Baltico	Zona FAO n. 27.IIId	
Atlantico centro-occidentale	Zona FAO n. 31	
Atlantico centro-orientale	Zona FAO n. 34	
Atlantico sud-occidentale	Zona FAO n. 41	
Atlantico sud-orientale	Zona FAO n. 47	
Mar Mediterraneo	Zone FAO n. 37.1, 37.2 e 37.3	
Mar Nero	Zona FAO n. 37.4	
Oceano Indiano	Zone FAO n. 51 e 57	
Oceano Pacifico	Zone FAO n. 61, 67, 71, 77, 81 e 87	
Antartico	Zone FAO n. 48, 58 e 88	

VENDIA A LADEDIA GLAGLIO


- BRANZINO
 - (Dicentrarchus labrax)
- PESCATO
- MAR MEDITERRANEO (ZONA FAO 37.1)
- GTN (rete combinata imbrocco-tremagli)
- FRESCO

-PERSICO AFRICANO (Lates niloticus)

- PESCATO IN ACQUE DOLCI
- EGITTO (Africa)
- GNS (retl da posta ancorate)
- FRESCO

ZONA DI ORIGINE: R(CE) 2065/2001 All. 1, Circolare MIPAF 27/05/2002 n. 1329

FAO: Principali zone statistiche di pesca





Art. 6 Reg. CE 2065/2001 MISCUGLIO DI SPECIE DIVERSE

DEVONO ESSERE INDICATI, PER OGNI SPECIE, DENOMINAZIONE, METODO DI PRODUZIONE, ZONA DI CATTURA ED EVENTUALMENTE SE DECONGELATO.

RISTORANTI

Il ristorante non è tenuto ad esporre l'etichetta al dettaglio. Tuttavia – considerando anche la lettera z) dell'art. 10 del D.L.vo 4/2012 – è obbligato a tenere la documentazione necessaria a garantire la tracciabilità.



FRODI:

in caso di utilizzo di una diversa denominazione si può ipotizzare il reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 C.P.).

Articolo 515. Frode nell'esercizio del commercio.

Chiunque, nell'esercizio di una attività commercia ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, conse all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovve una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, punito, qualora il fatto non costituisca un più gr delitto, con la reclusione fino a due anni o con multa fino a lire quattro milioni.

PESCE GHIACCIO

Neosalanx tangkahkeii

BIANCHETTO

Sardina pilchardus





PESCE GHIACCIO

Neosalanx tangkahkeii







Pesce venduti in filetti

PERSICO AFRICANO

PANGASIO

SPINAROLO

 \longrightarrow

 \longrightarrow

 \longrightarrow

CERNIA

MERLUZZO

PALOMBO










Pesce venduti in tranci

Tonno a pinne gialle \rightarrow





tonno rosso





Omessa o scorretta indicazione delle modalità di conservazione

Se il prodotto ittico è stato decongelato, deve sempre essere riportata la dicitura "decongelato" su fatture, documenti ed etichette. In caso contrario si configura il reato di frode in commercio (art. 515 C.P.).

Istituzione del sistema a punti

- □ È istituito il sistema di punti <u>per infrazioni g</u>ravi di cui all'articolo sia per la licenza di pesca (sospensione e revoca) che per il comandante (sospensione fino a 2 mesi)
- Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e e) e gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), d) g), h), n), o), p), q), r), s), t) e aa), 2, lettere a) e b), e 4.
- La commissione di un'infrazione grave dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca e al marittimo, come individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza ingiunzione.

Registro nazionale delle infrazioni

□ Istituito presso il CCNP di MARICOGECAP presso







GRAZIE PER L'ATTENZIC

RIFERIMENTI: UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI TERRACINA

VIA DEL MOLO, 4

04019 TERRACINA (LT)

TEL: 0773.720060-61

PEC: CP-TERRACINA@PEC.MIT.GOV.IT